



COMUNE DI ALBANO LAZIALE

(Prov. di Roma)

Rep. n° 247 li, 2.9.1976

OGGETTO: Convenzione, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865, fra il comune di Albano Laziale e la Cooperativa Edilizia "La Betulla '72" s.r.l. per la concessione in diritto di superficie del lotto n. 22 nel piano di zona di Albano centro.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno millenovecentosettantasei, addì due del mese di settembre, nella Residenza Municipale e nella Sala del Sindaco, avanti di me Dott. Alberto Trivelloni, Segretario Generale del Comune di Albano Laziale, sono personalmente comparsi:

- 1) Antonacci Mario, nato in Albano Laziale, il 16.3.1920, ed ivi residente, il quale interviene al presente atto quale Sindaco del Comune di Albano Laziale e non altrimenti, autorizzato alla stipula con deliberazione consiliare n. 136 del 17.12.1975, vistata dalla competente Sezione Regionale di controllo nella seduta del 15.1.1976, verbale n. 9.
- 2) Dionisi Angelo, nato in Albano Laziale il 29.3.1931 ed ivi residente in Via A. De Gasperi n. 49, il quale interviene al presente atto quale Presidente della



REGISTRATO AD ALBANO LAZIALE Scritte L. 56.000

Il 23. Ott. 76 sin 1935

Mpd I Vol

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

*Mario Antonacci*  
*Dionisi Angelo*



Handwritten text, possibly a list or notes, running vertically down the page.



Handwritten text or notes located below the drawing.

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

(Prov. di Roma)

Leg. n° 147

11, 2.9.1976


OGGETTO: Convenzione, ai sensi dell'art. 35 della legge  
22.10.1971, n. 865, fra il comune di Albano Laziale e  
la Cooperativa Edilizia "La Botulia '73" s.r.l. per  
la concessione in diritto di superficie del lotto  
n. 22 sul piano di zona di Albano centro.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno mille novecento settantasei, addì due  
del mese di settembre, nella Sessione Municipale e  
nella Sala del Sindaco, aventi di sé Dott. Alberto  
Trivelloni, Segretario Generale del Comune di Albano  
Laziale, sono personalmente comparati:

- 1) Antonacci Mario, nato in Albano Laziale, il 16.3.  
1920, ed ivi residente, il quale interviene al presente  
atto quale Sindaco del Comune di Albano Laziale e non  
altrementi, autorizzato alla stipula con deliberazione  
consigliare n. 134 del 17.12.1975, vistata dalla compo-  
tente Sezione Regionale di controllo nella seduta  
del 15.1.1976, verbale n. 6.
- 2) Dimini Angelo, nato in Albano Laziale il 29.3.1931  
ed ivi residente in Via A. De Gasperi n. 49, il quale  
interviene al presente atto quale Presidente della



Cooperativa Edilizia "La Botulla 972" s.r.l. con  
sede in Albano Laziale, Via Verdi n.90, giurata certi-  
ficata del Tribunale di Velletri, datata 30.7.1975  
(che si allega al presente atto formandone l'allega-  
to A).

Di comune accordo le parti sopra indicate, co-  
consenziente, della cui capacità giuridica ed identi-  
tà personale lo Segretario rogante sono certo, rinun-  
ciano all'assistenza dei testimoni.

#### PRESSECO


- che il Comune di Albano Laziale con deliberazione  
della Giunta Municipale n.401 del 17.7.1975 (che si  
allega al presente atto formandone l'allegato B), vi-  
stata dalla competente sezione regionale di controllo  
nella seduta del 29.8.1975, verbale n.160, ratificata  
dal Consiglio Comunale con atto n.109 del 30.7.1975  
e con deliberazione del consiglio Comunale n.126  
del 17.12.1975 (che si allega al presente atto for-  
mandone l'allegato C), vistata dalla competente sezio-  
ne regionale di controllo nella seduta del 15.1.1976  
verbale n.9, adottava e approvava il piano di zona  
per l'edilizia economica e popolare di Albano centro  
di cui alla legge 18.4.1962, n.167.

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.122  
del 17.12.1975 (che si allega al presente atto forma-

come l'allegato D), vistata dalla competente sezione regionale di controllo nella seduta del 15.1.1976, verbale n.9, sono stati determinati, in esecuzione della prescrizione di cui all'art.35, comma 14°, della legge 21.10.1971, n.865, i criteri generali da applicarsi a tutte le convenzioni per la concessione del diritto di superficie e per la concessione in proprietà delle aree espropriate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 16.1.1962, n.167.

-Che con deliberazione del consiglio Comunale n.133 del 17.12.1975 (che si allega al presente atto formando l'allegato E), vistata dalla competente sezione regionale di controllo nella seduta del 15.1.1976, verbale n.9, è stato approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell'art.35, comma 7°, della legge 21.10.1971, n.865, per la concessione del diritto di superficie su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 16.1.1962, n.167, in favore di Enti, Cooperative Edilizie e loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi.

-Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.136 del 17.12.1975 (che si allega al presente atto formando l'allegato F), vistata dalla competente sezione regionale di controllo nella seduta del 15.1.1976, verbale n.9, è stato approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell'art.35, comma 7°, della legge 21.10.1971, n.865, per la concessione del diritto di superficie su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 16.1.1962, n.167, in favore di Enti, Cooperative Edilizie e loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi.



Albano centro alla Cooperativa Edilizia "La Botella" 072" s.r.l. con sede in Albano Laziale, Via Verdi n. 60, in diritto di superficie, il lotto n. 22 della superficie complessiva di mq. 1.208, confinante con via- bilità di piano, parco pubblico e proprietà privata, distinta nel nuovo Catasto Terreni del Comune di Al- bano Laziale al foglio 7, particelle 221, 275 rata, 371 rata, 232 rata, 521 rata, 251 rata e 273 rata.

Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 669 del 11.12.1976 (che si allega al presente atto Fernan- dino I'allegato G), dichiarata immediatamente anco- tiva, il predetto lotto n. 22, giunto frazionamento n. 20497 dell'anno 1976, approvato preventivamente dal- l'Ufficio Tecnico Municipale di Roma in data 27.8.1976 (che si allega al presente atto fernandino I'allegato B), veniva così individuato catastalmente:

IMMOBILE DISTINTO AL M.C.T. DEL COMUNE DI ALBANO LA- ZIALE al

Foglio	Mappale	Superficie		Redditi catastali	
		Catastale	Decimale	Agrario	
7	1119	mq. 257	19,37	--	
7	1120	mq. 43	2,53	--	
7	1121	mq. 142	15,62	2,41	
7	1122	mq. 36	3,60	0,59	
7	1123	mq. 154	11,07	--	
7	1124	mq. 69	9,79	1,51	
7	1126	mq. 140	9,45	1,40	
7	1127	mq. 308	13,35	5,24	

Tutto ciò premesso, le costituite parti convergono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Presupposti e contenuto della convenzione.

La presente forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione alla quale, per lo stesso titolo e previa accettazione, si allegano:

- 1) copia della deliberazione autorizzante la stipulazione (Allegato F);

- 2) copia di planimetria indicante la localizzazione dell'intervento (Alleg. I);

- 3) descrizione e caratteristiche dell'intervento (Alleg. L).

La presente convenzione ha per oggetto, ai sensi dell'art. 15 della legge 22 ottobre 1971, numero 365, la concessione del diritto di superficie in favore della Cooperativa Edilizia "La Dattila '72" s.r.l. sulle seguenti aree, di pertinenza del patrimonio indisponibile del Comune di Albano Laziale, compresi nel piano di zona di Albano Centro, quali risultano con perimetrazione nella planimetria di cui al precedente n.2:

- a) area costituita il lotto edificabile n. 22 della superficie complessiva di mq. 1.206, confinante con vicinità di piano, parco pubblico e proprietà privata, situata ai nuovi esentati terreni del Comune di

Albano Laziale al foglio 7, mappa 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125 e 1127.

Detto terreno è in corso di acquisizione, realizzata ex proprio da parte del concessionario per delega (deliberazione della Giunta Municipale n. 608 del 10.9.1975, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 114 del 17.12.1975) al patrimonio indisponibile del Comune di Albano Laziale, ai sensi della legge 23 ottobre 1971 n. 865, e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune di Albano Laziale, in persona come sopra, concede il terreno stesso alla Cooperativa Edilizia "La Betulla '75" s.r.l., come sopra rappresentata, che accetta, per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia economica e popolare previsto dal progetto esecutivo pianificatorio della zona, alle condizioni di legge nello stesso richiamate.

ART. 1 - Durata della concessione.

La concessione s'instaura fatta per la durata di anni 29 e potrà essere rinnovata al termine del contratto concessionario alle condizioni di cui al seguente art. 9 ed a norma dell'art. 1 della deliberazione consiliare n. 152 del 17.12.1975.

ART. 2 - Correttivo della concessione.



In base agli elementi di stima dei costi globali di attuazione del piano, il corrispettivo della concessione viene determinato in complessivo lire 23.212.900 (ventitrememiladuecentododiciemilnovecento) da corrisponderci in unica soluzione all'atto della prima erogazione del mutuo agevolato da concedersi alla predetta Cooperativa e comunque non oltre il 31.12.1976 mediante versamento da eseguirsi presso la Tesoreria del Comune di Albano Laziale, che rilascerà apposita quietanza liberatoria.

Sulle somme versate a ritardato pagamento dovremmo a partire dalla data di stipulazione interessi a favore del Comune in ragione del 5% annuo.

ART.4 - Rinnuncia di garanzia e ipoteca legale.

Il Comune di Albano Laziale, come sopra rappresentato, dichiara di rinunciare alla iscrizione di ipoteca legale per garanzia dell'adempimento contrattuale sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'obbligo di provvedere d'ufficio e da ogni responsabilità, in ordine al rilascio ed alla destinazione delle somme versate per effetto della concessione.

Tale rinuncia deve intendersi motivata, anche riguardo alle finalità dell'intervento, dall'intendimento della Amministrazione Comunale di non apporre



tire i costi di realizzazione del programma costruttivo, senza comunque ridurre la facoltà del Comune di procedere in danno alla Cooperativa stessa, e norma del seguente art. 14, qualora risulta inadempiente alle clausole contrattuali.

In caso di decadenza dalla concessione il Comune concedente trasferirà a titolo di pegno l'intero corrispettivo della concessione edilizia.

ART. 5 - Caratteristiche costruttive e tipologiche  
degli edifici da realizzare.

Sulla base come sopra concessa la Cooperativa edilizia "La Bottega '73" s.r.l. si obbliga a realizzare e mantenere case di abitazione con caratteristiche costruttive e tipologiche di edilizia economica e popolare, in conformità delle prescrizioni dell'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 108 e dell'art. 6 della legge 1° novembre 1963 n. 1179.

Il relativo progetto edilizio è stato presentato all'approvazione dei competenti organi comunali in data 9 settembre 1975.

ART. 6 - Spese di urbanizzazione primaria e secondaria  
e opere di allacciamento ai pubblici servizi.

Si dà atto che il corrispettivo delle concessione è comprensivo degli oneri per urbanizzazioni primarie e secondarie le cui opere verranno eseguite

direttamente dal Comune di Albano Laziale in base  
ai tempi di attuazione del piano, ai progetti successi-  
vi debitamente approvati e nei limiti della effettiva  
disponibilità degli investimenti produttivi.

Resta a carico del concessionario l'esecuzione  
a propria cura e spese e d'intesa con gli enti proget-  
tatori, dalle reti interne di allacciamento ai ser-  
vizi di cui sopra.


ART. 7 - Ipotecabilità del diritto di superficie.

Tra le parti si conviene che il diritto di su-  
perficie può essere ipotecato esclusivamente a favore  
di enti o Istituti di credito per garanzia del  
mutui che verranno concessi a finanziamento della  
realizzazione dei previsti fabbricati.

La facoltà del Comune di ottenere la dichiarazione  
di nullità del diritto del presente contratto ver-  
rà eventualmente esercitata tenente conto della con-  
danna di cui sopra, al fine di risarcire le Rete e  
Istituto attuante della minore somma tra le spese  
ed il migliorato, con perizia dell'Ufficio Tecnico  
Comunale.

Sarà in facoltà del Comune di intervenire nello  
scoglio del mutuo qualora ritenga di proseguire di-  
rettamente la costruzione.

ART. 8 - Riserve della concessione.



La presente concessione potrà essere rinnovata, su istanza del concessionario presentata almeno un anno prima della scadenza in base alle norme vigenti all'epoca del rinnovo.

Al termine della concessione o nel caso di mancato rinnovo della stessa, il Comune di Albano Laziale diviene proprietario degli edifici, alloggi ed opere e ne regola la proprietà.

La devoluzione avrà luogo "ipso jure", salvo indennizzo a favore del proprietario da calcolarsi ai sensi dell'art. 16, comma 3° della legge 21 ottobre 1971, n. 865.

I locatari degli alloggi conservano tale loro condizione anche nei riguardi del Comune, sotto la osservanza delle preesistenti condizioni contrattuali.

ART. 9 - Requisiti dei soci.

La Cooperativa, come sopra rappresentata, dichiara che i propri soci hanno i requisiti per essere assegnatari di alloggi economici e popolari a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 10 - Impianti elettrici, di acqua e gas.

La fornitura di acqua potabile quanto per la costruzione del fabbricato e per altre usi qualsiasi è riservata al Comune di Albano Laziale, che è l'uni-

ca ente cui compete detta fornitura nel territorio del Comune stesso.

Analoga disciplina varrà per la fornitura di energia elettrica sia per l'illuminazione che per la forza motrice, il cui Ente competente è l'ENEL.

In ogni caso di concessionario è vincolato alla costruzione, sotto i fabbricati o nel lotto di pertinenza, delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica (sia per uso privato che per l'illuminazione pubblica) con l'obbligo di assumere i relativi oneri e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Ente erogatore e dal Comune di Albano Laziale.

Sul terreno concesso è, altresì, consentite le eventuali passaggi di canalizzazione di pubblici servizi di qualsiasi specie, previa autorizzazione dei competenti uffici comunali.

Per quanto riguarda gli eventuali impianti del Gas, resta inteso che sono a carico del Comune di Albano Laziale gli oneri per la rete di adduzione, mentre le spese relative alla rete di distribuzione saranno sostenute direttamente dal complesso di utenze servite in base ai regolamenti aziendali.

ART. 11 - Ritrovamenti archeologici.

Rimarranno di proprietà del Comune gli oggetti che si rinvenissero in occasione di scavi, demolizioni,

costruzioni e di altre opere che si eseguiranno in qualunque tempo sul terreno concesso e che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione del Comune di Albano Laziale, avessero valore storico, artistico ed altro qualsiasi. Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e da altre leggi, il concessionario sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne partecipazione per lettera raccomandata al Comune di Albano Laziale, che disporrà per il trasporto degli oggetti rinvenuti.

Le disposizioni di cui sopra dovranno essere partecipate ai vari imprenditori delle opere di scavo, demolizioni, costruzioni, ecc..., per ogni effetto di diritto anche nel riguardo degli operai dipendenti.

Nel caso di ritrovamento di cose di pregio, il Comune potrà assegnare, tenute conto delle circostanze, prezzi agli inventari, secondo equità e senza diritto a reclamo.

#### ART. 12 - Dispensa da responsabilità.

La concessione si intende effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui i terreni si trovano, senza responsabilità da parte del Comune, sia per la natura del sottosuolo, sia per l'eventuale presenza in esso di acqua e di altre situazioni influenti

entib opere di fondazioni e costruzioni e sia, infine,  
per ogni eventuale ritardo nella esecuzione delle  
previate opere di urbanizzazione della zona.

Inoltre il Comune è esonerato dall'obbligo di  
consegnare al concessionario la documentazione rela-  
tiva all'area concessa e da ogni altro obbligo di  
garanzia.

Le clausole del presente articolo e del seguen-  
te art.13 vengono espressamente approvate dal con-  
cessionario.


ART.13 - Sottosuolo e soprassuolo.

Qualora, nell'ambito del piano di zona, nel so-  
prassuolo e nel sottosuolo esistessero condutture  
elettriche e telefoniche, tubazioni di acqua e gas,  
nonché fogna ecc., gli oneri per il loro spostamento  
in altra sede saranno assunti dal Comune e le rela-  
tive spese ripartite pro-quota fra tutti gli assegnatari  
in rapporto alle volumetrie edificabili previ-  
ste dal piano di zona.

ART.14 - Rinvio della deliberazione consiliare n.133  
del 17.12.1975.

Il concessionario formalmente dichiara di accet-  
tare le seguenti condizioni generali previste dalla  
deliberazione consiliare n.133 del 17.12.1975.

ART.1



CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONE NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI, OVE QUESTA SIA CONSENTITA (Art. 35 - comma 3° - lettera B), della legge 22.10.1971, n. 865).

A) Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi.

Il prezzo massimo di cessione dell'alloggio dovrà essere approvato dal Comune e determinato con riferimento al corrispettivo versato per la concessione del diritto di superficie, al valore delle urbanizzazioni che siano eventualmente realizzate a cura e spese del concessionario, al costo della costruzione, alle spese generali comprese quelle di progettazione nonché agli oneri di progettazione e di finanziamento.

Il costo della costruzione sarà determinato tenuto conto dei costi degli interventi di edilizia residenziale pubblica nonché delle particolari e specifiche caratteristiche dell'intervento.

3° consentita una revisione del prezzo di cessione, relativamente alla quota non afferente al corrispettivo di concessione, sulla base delle variazioni del bollettino della Commissione Provinciale Provinciali applicati ai parametri previsti per l'edilizia abi



tativa per il periodo compreso tra la data di stipu-  
la della convenzione e quella di ultimazione dei la-  
vori.

Il prezzo massimo delle concessioni che interve-  
gano dopo un anno dalla ultimazione dei lavori sarà  
determinato sulla base del prezzo di concessione caso  
sopra stabilito, aggiornato in base all'indice ISTAT  
sul costo della vita e disinflato, per la quota non  
afferrante il corrispettivo di concessione, di una  
percentuale di deprezzamento in base all'età dell'edi-  
ficio caso appresso indicato:

da	0	-	5	anni	0%
da	5	-	10	"	5%
da	10	-	20	"	10%
da	20	-	30	"	20%
oltre	30	anni			30%

Tali percentuali potranno essere variate in  
confezione dello stato di conservazione dell'edi-  
ficio e delle eventuali opere di miglioria apportate  
dal proprietario.

B) Determinazione e revisione dei canoni di locazione  
degli alloggi.

Il canone di locazione sarà determinato in ba-  
se agli indici periodicamente fissati dal Comune, in  
percentuale del valore decurtato dai prezzi stabiliti

per la concessione degli alloggi, in misura adeguata alla remunerazione o ricostruzione degli investimenti, tenendo conto delle peculiari caratteristiche dei mezzi con cui vengono finanziati gli interventi, nonché alla copertura delle spese di gestione e manutenzione degli immobili.

La revisione periodica dei canoni di locazione degli alloggi, sarà effettuata in rapporto alle variazioni dell'indice generale del costo della vita e tenuto conto delle spese di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle abitazioni.

#### ART. 2

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO IN CASO DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE, LA CUI DURATA NON PUO' ESSERE SUPERIORE A QUELLA PREVISTA NELL'ATTO ORIGINARIO (ART. 35 - COMMA 5° - LETTERA G) - della LEGGE 22.10.1971, n. 865).


Il corrispettivo, in caso di rinnovo della concessione, verrà determinato nel prezzo di esproprio dell'area secondo la normativa vigente per l'edilizia economica e popolare al momento del rinnovo stesso, aumentato delle spese previste, con atina dell'Ufficio Tecnico comunale, per il rinnovamento e l'adeguamento delle organizzazioni.

#### ART. 3

SANZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER L'INOSSER-  
VANZA DEGLI OBBLIGHI STABILITI NELLA CONCESSIONE ED  
I CASI DI MAGGIORE GRAVITA' IN CUI TALE INOSSER-  
VA COMPORTI LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE E LA CON-  
SEQUENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE (ART. 13  
-COMMA 6° - LETTERA F), DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971  
N. 365).

Saranno applicate a carico del concessionario  
le seguenti sanzioni per i casi di inosservanza de-  
gli obblighi contrattuali:

- a) interesse del 10% annuo per il tardivo pagamento  
del corrispettivo della concessione;
- b) penale di L.0,50 per mq. per ogni giorno di ritardo  
nella presentazione del progetto della costruzione  
che il concessionario intende realizzare, rispetto al  
termine di 3 mesi decorrenti dalla data di approva-  
zione tutoria del contratto di concessione. Qualora  
il progetto della costruzione non venga approvato  
dal competenti uffici tecnici del Comune la stessa  
penale sarà dovuta per il ritardo rispetto al termi-  
no di 2 mesi comunicata per la presentazione di un  
secondo progetto e così pure nel caso occorra un ter-  
zo ed ultimo progetto;
- c) penale di L.0,50 per mq. per ogni giorno di ritar-  
do nell'inizio dei lavori di costruzione del fabbrico-



costo rispetto al termine di 3 mesi dalla data di rilascio della licenza di edificazione;

b) onere di L.0,50 per mq. per ogni giorno di ritardo nella ultimazione della costruzione del fabbricato rispetto al termine di due anni decorrenti dalla inizio dei lavori;

c) nel caso di cessione e di locazione di alloggio per un corrispettivo superiore a quello determinato secondo il criterio di cui all'art.1 della presente deliberazione sarà applicata al superficiario inadempiente una penalità convenzionale in misura variabile da tre a cinque volte la differenza tra il corrispettivo da richiedere in base alla presente deliberazione e quello effettivamente richiesto, avendosi riguardo, per quanto concerne l'ipotesi di locazione, al canone annuo;

d) in caso di inadempienza o di inosservanza da parte del concessionario di obblighi eventualmente assunti circa la costruzione delle opere di urbanizzazione specificate nell'apposita convenzione, il Comune interverrà costitutivamente nell'esecuzione dei lavori suddetti, affidandone le spese al concessionario e riservandosi la rivalsa sulle garanzie finanziarie da questi prestata, salvo l'applicazione di un interesse pari al tasso speciale di pegno


to maggiorato di tre punti sulla spesa sostenuta e  
la richiesta di maggiori danari;

a) in caso di inosservanza da parte del concessionario  
dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizza-  
zione previsti nella convenzione, potrà essere ordi-  
nata la sospensione dei lavori di costruzione degli  
edifici fin quando le opere di urbanizzazione non es-  
sano state eseguite secondo le prescrizioni del Co-  
mune;

b) in caso di inosservanza da parte del concessionario  
del divieto previsto dalla convenzione di edifi-  
care a terzi, senza la preventiva autorizzazione della  
Amministrazione Comunale, il diritto di superficie  
relativo all'area non ancora edificata e parzialmente  
edificata, si avrà decadenza della concessione;

i) si avrà, inoltre, decadenza della concessione e  
conseguente estinzione del diritto di superficie, nel  
caso di gravi e ripetute violazioni dell'obbligo di  
determinare i prezzi di locazione ovvero di determina-  
re e mantenere i canoni di locazione nella misura  
risultante dall'applicazione dei criteri di cui alle  
art. 1 della presente deliberazione.

La risoluzione del contratto di concessione  
derivante dai casi di decadenza di cui alle preceden-  
ti lettere b, c, i, comporterà il ripristino del piano



possesso da parte del Comune dell'area, che acquisterà anche la proprietà dell'eventuale costruzione già realizzata, salvo il versamento in favore del concessionario deceduto della somma convenuta tra lo stesso ed il migliorato.

**ART.15 - Trascrizione della convenzione.**

La presente convenzione sarà registrata per legge e trascritta in tutti i suoi articoli a cura del Notaio rogante.

**ART.16 - Esecutività della convenzione.**

La presente convenzione, esecutiva fin dalla stipulazione per il concessionario, diventa pienamente valida e proiettiva di effetti per il Comune di Albano Laziale dopo l'approvazione tutaria cui verrà sottoposta come per legge.

**ART.17 - Spese contrattuali.**

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione, sono a carico del concessionario, che avrà facoltà di inveceper tutte le agevolazioni previste dalla normativa in vigore.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, è contenuto in fogli n.6 di carta legale, pagine n.11 e righe n.509 fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to Antonacci Mario

**IL PRESIDENTE**

F.to Dionisi Angelo


**IL SEGRETARIO REGIONALE**

F.to Trivelloni Alberto


P.C.C. Albano Laziale, li 2.09.1976

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Luigi Pulvella*



REGIONE DEL LAZIO	
SEZIONE CONTROLLO ATTI EE. LL.	
PROVINCIA DI ROMA	
VISTO: RESO ESECUTORIO	
nella seduta del	23.9.76
Verbale n°	15
Rec. n°	24 SET 1976
IL PRESIDENTE	<i>[Signature]</i>



*elm*

